

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 113/12/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atti depositati in data 28 dicembre 2010 il notaio Fe. Cu., con studio in Besozzo, proponeva ricorso contro gli avvisi di liquidazione, emessi dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese, Ufficio Territoriale di Gavirate, relativi agli atti ivi registrati in data 4 ottobre 2010, rispettivamente al n. 3804 - Serie 1T e al n. 3886 - serie 1T. Precisa che con gli avvisi impugnati l'Agenzia delle Entrate, in dipendenza degli atti di rinuncia ad eredità, ha richiesto il pagamento di ulteriori imposte fisse di registro, oltre quelle già pagata dal ricorrente pari a € 168,00 per ciascun atto. Il ricorrente eccepisce che nella fattispecie è dovuta una sola imposta fissa di registro e non andrebbero applicati tanti tributi in misura fissa quanti sono i soggetti che manifestano la loro volontà di rinunciare all'eredità. Osserva che la conclusione dell'Ufficio corrisponde a una interpretazione erronea dell'atto in quanto portante a considerare più disposizioni negoziali quella che è una unica disposizione negoziale. Pertanto, indipendentemente dal contenuto più o meno plurimo dell'atto, unica è la formalità della registrazione che, quindi, deve essere assoggettata ad una sola imposta fissa di registro. Chiede di dichiarare illegittima la pretesa erariale.

L'Ufficio, costituitosi in data 11 febbraio 2011, rileva che l'art. 21 del Testo Unico sull'imposta di registro, approvato con DPR n. 131/1986, stabilisce che "se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa". Nel caso di specie ciascuna rinuncia all'eredità ha una propria autonomia causale e risulta inquadrabile nel disposto del citato art. 21 DPR 131/86, in quanto non è ravvisabile alcuna intrinseca oggettiva connessione tra lo schema causale del testamento e lo schema causale della rinuncia all'eredità. Richiama conforme giurisprudenza della Cassazione e delle Commissioni Tributarie.

Nel corso dell'odierna pubblica udienza le parti si riportano alle rispettive argomentazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminati gli atti di causa, ritiene che i ricorsi riuniti non possono trovare accoglimento. Invero l'eccezione sollevata dal ricorrente è infondata in quanto l'art. 21 del Testo Unico sull'imposta di registro, approvato con DPR n. 131/1986, stabilisce che "se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa". La connessione deve, cioè, essere necessaria per evidenza obiettiva del negozio giuridico e non essere connessione voluta dai contraenti. In conclusione deve sussistere una oggettiva necessità giuridica e contrattuale di connessione, a nulla rilevando l'esistenza di una mera connessione soggettiva. Anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10180 del 04/05/2009, ha confermato tale orientamento, richiamando, con la citata decisione, l'avverbio "necessariamente", utilizzato dal legislatore al fine di escludere che tale connessione possa trovare la sua fonte nella mera volontà delle parti e non in una soggettiva esigenza indotta dalla natura stessa delle disposizioni. Nel caso di

specie non è ravvisabile alcuna intrinseca oggettiva connessione tra lo schema causale del testamento e lo schema causale della rinuncia all'eredità e le diverse rinunce sono disposizioni perfettamente autonome anche quando sono riunite in un unico atto pubblico. In conclusione la Commissione ritiene, assorbito ogni altro e diverso motivo di gravame e di resistenza, che sono da condividere le valutazioni in fatto e in diritto esposte dall'Ufficio e che, pertanto, i ricorsi, siccome infondati, devono essere respinti. Le spese di giudizio, così come liquidate e quantificate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per onorario.